



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Via XVII Aprile n.1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)

TEL. 051 941127 C.M. BOIC86500D

Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F

e-mail: boic86500d@istruzione.it pec: boic86500d@pec.istruzione.it sito web: www.iccspt.edu.it

**SCUOLA INFANZIA "G. Grandi" - SCUOLA PRIMARIA "G. Serotti" - SCUOLA
SECONDARIA "F.lli Pizzigotti"**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 1/12/2025 con delibera n. 46

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni sulla scuola), art.10;
- VISTO** il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- VISTO** il DPR n 275/1999 recante il Regolamento delle Istituzioni scolastiche autonome;
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTA** la legge 30.10.2008, n. 169;
- VISTO** il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169;
- VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017 n°62;
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni;
- SENTITO** il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 29/10/2019

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni nonché ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

comma 1. Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, il D.P.R. 134/25 e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.

comma 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

comma 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

comma 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

comma 5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione; ispirati al danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo: a quest'ultimo può essere offerta la possibilità di convertirli nelle attività previste come sanzioni alternative dal presente Regolamento.

comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori).

Fino a due giorni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del PTOF si svolgono **presso le strutture ospitanti.**

comma 7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

comma 8. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 2 - Doveri degli alunni

comma 1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

a) Gli alunni hanno il dovere di frequentare le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, anche opzionali, con una regolarità tale da non compromettere la qualità e l'efficacia del proprio percorso di studio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli alunni dovranno mettere in atto i seguenti comportamenti:

- frequentare tutte le ore di lezione, sia curricolari che extracurricolari/opzionali organizzate dalla scuola e/o scelte dalla famiglia;
- essere puntuali all'inizio delle lezioni.

b) Gli alunni hanno il dovere di contribuire fattivamente al raggiungimento del proprio successo formativo così come progettato dagli organi preposti alla programmazione didattica. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli studenti dovranno mettere in atto i seguenti comportamenti:

- partecipare alle lezioni senza recare disturbo;
- avere con sé tutto il materiale occorrente alle diverse attività.

comma 2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

In particolare:

a) gli alunni hanno sempre il dovere di adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali, durante le ore di lezione, sia informali, negli spostamenti d'aula, a ricreazione e in uscita didattica/viaggio di istruzione, ugualmente improntati all'educazione e alla correttezza richiesta dall'ambiente educativo. Gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato; devono avere un abbigliamento appropriato all'ambiente scolastico, comprendendo che anche l'abbigliamento cambia a seconda dei contesti di vita e delle situazioni;

b) gli alunni hanno sempre il dovere di mantenere nei confronti di chiunque appartenga alla comunità scolastica, o vi operi all'interno con mansioni diversificate, anche temporanee, quali per esempio educatori, esperti, manutentori, operai, un comportamento riguardoso, improntato a quel rispetto e a quella educazione che essi esigerebbero per loro stessi.

Costituiscono condotte oggetto di sanzione disciplinare tutti quei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo quali, tra l'altro:

- atti lesivi dei diritti di libertà, integrità fisica e morale altrui;

- offese alla dignità e onorabilità della persona, alla cultura e al credo religioso/politico, alle istituzioni;
- turpiloquio, aggressività fisica e/o verbale, intimidazioni;
- atti di prepotenza attuati con qualsiasi mezzo;
- atti corrispondenti alle fattispecie di reato previste dalla normativa vigente.

comma 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

comma 4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. È ritenuto comportamento pericoloso non rispettare le disposizioni sulle modalità di uscita dalle aule al termine delle lezioni o durante le evacuazioni dall'edificio scolastico.

comma 5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole di civile e comune convivenza, nonché tutte quelle previste dall'ordinamento giuridico e dal Regolamento di Istituto, volte a tutelare l'uso condiviso di strutture, arredi, materiali, sussidi scolastici, garantendone il libero e lecito godimento per tutti. In specifico, gli alunni dovranno tenere condotte poste a tutela della sicurezza scolastica, intesa sia verso le strutture, gli spazi, gli arredi e i sussidi comuni, sia verso gli altri alunni e gli appartenenti alla comunità scolastica.

comma 6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

Nei primi giorni di scuola i docenti illustrano agli alunni delle classi prime e ripassano a favore degli alunni delle classi seconde e terze il Regolamento di Disciplina, chiarendone i comportamenti ritenuti inaccettabili e discutendone i motivi e le ragioni, facendo notare anche i collegamenti con il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori in sede di perfezionamento dell'iscrizione alla scuola Secondaria di I grado.

Si precisa che il presente Regolamento è valido anche per tutte le attività extracurricolari proposte dall'Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme, compresi le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Vengono di seguito elencate le mancanze disciplinari, raggruppate per tipologie omogenee, le corrispettive sanzioni e gli organi competenti ad irrogare le stesse. Le sanzioni sono applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità.

La progressione nell'applicazione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Tutti i richiami scritti, sia degli insegnanti, sia del Dirigente Scolastico, devono essere annotati sul registro di

classe nella sezione visibile ai genitori alla voce “NOTE”.

N.	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI da applicarsi secondo i principi di gradualità e proporzionalità	ORGANI COMPETENTI
1	Ritardo reiterato	A. richiamo verbale B. richiamo scritto C. richiamo scritto con convocazione della famiglia	A. insegnante B. insegnante C. insegnante
		D. richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia	D. Dirigente Scolastico
2	Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: - dimenticanze reiterate di materiale scolastico; - mancato svolgimento del compito; - non puntualità nelle consegne - poca cura nel materiale - ascolto scarso delle lezioni - interruzioni ripetute delle lezioni con disturbo del lavoro dei compagni e della classe	A. richiamo verbale e prima annotazione B. richiamo verbale e seconda annotazione C. richiamo verbale, terza annotazione e inserimento del voto 4 nell'obiettivo “puntualità/impegno”	A. insegnante B. insegnante C. insegnante
3*	Falsificazione di firme e/o note e/o valutazioni e falsificazione di verifiche Manomissione intenzionale delle comunicazioni nel diario e nel registro Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori	C. richiamo scritto con convocazione della famiglia	C. coordinatore di classe
		D. richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia E. eventuale allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe
4*	Comportamento scorretto rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e di adulti - danneggiamento - furto	B. richiamo scritto C. richiamo scritto con convocazione della famiglia	B. insegnante C. coordinatore di classe
		D. (in caso di furto e/o danneggiamenti gravi) richiamo del D.S. con eventuale convocazione della famiglia e delle autorità competenti (carabinieri, polizia, etc.)	D. Dirigente Scolastico

		E. eventuale allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	E. Consiglio di Classe
5*	Comportamento verbale irrispettoso e/o offensivo nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, bestemmie, offese, intimidazioni, calunnie, minacce)	A. richiamo verbale B. richiamo scritto C. richiamo scritto con convocazione della famiglia	A. insegnante B. insegnante C. insegnante
		D. richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia E. allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni F. allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni G. (in caso di fatti gravi e/o ripetuti) allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe F. Consiglio di Istituto G. Consiglio di Istituto
6*	Sporcare e/o danneggiare materiali, arredi, strutture e/o lordare i bagni intenzionalmente	A. richiamo verbale B. richiamo scritto C. richiamo scritto con convocazione della famiglia	A. insegnante B. insegnante C. insegnante
		D. richiamo scritto del D.S. con eventuale convocazione della famiglia E. allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni F. allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe F. Consiglio di Istituto
7*	Manifestazione di comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo e/o cyberbullismo, pestaggi, estorsioni) Detenzione e/o spaccio e/o uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti Consumo e/o distribuzione di alcolici all'interno della scuola		
		D. richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia E. allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni F. allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni G. (in caso di fatti gravi e/o ripetuti) allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe F. Consiglio di Istituto G. Consiglio di Istituto
8	Possesso e uso, in classe e durante le uscite	C. ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con richiamo scritto e convocazione della	C. insegnante

	didattiche, di oggetti impropri o usati impropriamente (coltelli, accendini, pistole a pallini, cerbottane, puntatori laser, etc.)	famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto ritirato, opportunamente etichettato con nome e cognome dell'alunno e classe di appartenenza, verrà consegnato ai collaboratori scolastici che provvederanno a depositarlo nella cassaforte)	
	Fumare sigarette, anche elettroniche, all'interno della scuola o durante le attività didattiche extrascolastiche	D. richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia E. allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe
9	Tenere acceso, anche in modalità stand-by o offline, in modo non autorizzato, il telefono cellulare o lo smartphone o lo smartwatch	C. ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con richiamo scritto e convocazione della famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto ritirato, opportunamente etichettato con nome e cognome dell'alunno e classe di appartenenza, verrà consegnato ai collaboratori scolastici che provvederanno a depositarlo nella cassaforte)	C. insegnante
		D. richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia	D. Dirigente Scolastico
10	Usare in modo non autorizzato qualsiasi dispositivo elettronico (compresi telefoni cellulari, smartphone e smartwatch) con eventuale acquisizione di dati audio/video con app e social anche per uso lesivo del diritto dell'immagine, della riservatezza e della dignità altrui	C. ritiro dell'oggetto da parte dell'insegnante con richiamo scritto e convocazione della famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto ritirato, opportunamente etichettato con nome e cognome dell'alunno e classe di appartenenza, verrà consegnato ai collaboratori scolastici che provvederanno a depositarlo nella cassaforte)	C. insegnante
		D. richiamo scritto del D.S. con convocazione della famiglia E. allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni F. allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni G. (in caso di fatti gravi e/o ripetuti) allontanamento dalle lezioni fino al termine delle lezioni, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	D. Dirigente Scolastico E. Consiglio di Classe F. Consiglio di Istituto G. Consiglio di Istituto

Le sanzioni di grado D e gradi successivi determinano l'eventuale esclusione dai viaggi di istruzione.

Le sanzioni di grado D e gradi successivi relative alle tipologie di comportamento indicate con * determinano l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a 7.

Esempi di attività a vantaggio della comunità:

- aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia di spazi scolastici che non prevedano l'utilizzo di presidi di sanificazione nocivi o pericolosi;
- riordino di laboratori e di spazi comuni;
- attività di studio e ricerca a favore della classe e/o della comunità scolastica;
- preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito di attività didattiche;
- partecipazione ad attività formative;
- attività di volontariato precedentemente organizzate dalla scuola.

Art.4 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

comma 1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

In tali casi, nei quali le **mancanze non sono** comunque **gravi**, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico o alla prima occasione utile.

Per le **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalle lezioni e **che devono essere comminate da un Organo Collegiale:**

1. va data ***comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori*** anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

2. Audizione in Contraddittorio: lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato assistito da un docente della classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati **coinvolti altri allievi in qualità di parti lese**, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come

controinteressati.

4. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) *l'archiviazione del procedimento*, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) *la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto* per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di 3 giorni dal contraddittorio.

Nella **deliberazione della sanzione** deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento disciplinare; nei casi di **allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale**, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene notificata allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 - Risarcimento dei danni provocati dagli alunni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate. Il risarcimento danni può conseguire esclusivamente da fatti certi e sanzionati in base al presente Regolamento di disciplina.

Art. 7 - Rapporti scuola famiglia in pendenza di sanzioni disciplinari

~~**comma 1.** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.~~

~~**comma 2.** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.~~

~~**comma 3.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.~~

Art. 7 - Disposizioni particolari per la decorrenza e l'applicazione delle sanzioni disciplinari

comma 1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché quest'ultima possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

comma 2. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 10.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9 - Organo di Garanzia interno alla scuola

comma 1. L'Organo di Garanzia interno è composto da: Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; due docenti membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei genitori membri effettivi e due supplenti individuati dal Consiglio d'Istituto fra i genitori eletti nelle rappresentanze dei Consigli di Classe o nella componente genitori del Consiglio d'Istituto stesso.

comma 2. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide con la presenza di almeno 3 membri su 5 compreso il presidente. Non è possibile l'astensione. Qualora un genitore o un docente sia parte in causa viene sostituito da un supplente scelto fra quelli designati dal Consiglio d'Istituto.

comma 3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

comma 4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 10 - Organo di garanzia presso l'ufficio scolastico regionale

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 11 - Disposizioni finali e norma finale di rinvio

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo online e sul sito web d'Istituto ed entra in vigore **il 2 dicembre 2025**. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento di disciplina. Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigente.